

RETIFICHE

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-127/05

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 56 del 10 marzo 2007, pag. 28)

(2007/C 96/90)

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-127/05, *Lootus Teine Osühing/Consiglio*, va letta come segue:

«Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2007 — *Lootus Teine Osühing/Consiglio dell'Unione europea*

(Procedimento T-127/05) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 — Pesca — Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 — Persone direttamente e individualmente interessate — Irricevibilità)

(2007/C 56/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: *Lootus Teine Osühing (Lootus) (Tartu, Estonia) (Rappresentanti: T. Sild e K. Martin, avvocati)*

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi e A. Westerhof Lörefferova, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d'Estonia (Rappresentante: L. Uibo, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: K. Banks, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002, per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie in acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1) e, dall'altro, della parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2004, n. 2270, che stabilisce per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), nella parte in cui tali disposizioni riguardano le possibilità di pesca riconosciute all'Estonia.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal Consiglio.*
- 3) *Le spese sostenute dalla Commissione restano a carico di questa».*

⁽¹⁾ GU C 115 del 14.5.2005.
